



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 63 del 17-12-2018
e composta da n. sette facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro)



COMUNE DI REGGIOLO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 17-12-2018



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Istituzione della De.C.O.

Art. 3 – Marchio De.C.O.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 5 – Attribuzione della De.C.O. e iscrizione nel registro

Art. 6 – Commissione

Art. 7 – Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 8 – Revoca e sospensione della concessione

Art. 9 – La struttura organizzativa

Art. 10 – Iniziativa comunale

Art. 11 – Le tutele e le garanzie

Art. 12 – Le attività di coordinamento

Art. 13 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 14 – Raccordo con le normative statali e regionali

Art. 15 – Norme finali



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Reggio.

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta mediante:

- f) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità;
- g) l'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari che, a motivo della loro rilevanza culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;
- h) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- i) la promozione ed il sostegno di iniziative, sia in ambito comunale, sia esterne ad esso, anche ricercando forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- j) il rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto, oltre alla sua composizione e produzione secondo apposito "Disciplinare di Produzione" per ogni singolo prodotto e l'istituzione di un registro comunale delle produzioni da insignire del marchio De.C.O.

Art. 2 – Istituzione della De.C.O.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Reggio;

Agli effetti del presente regolamento, per “prodotti locali” si intendono i prodotti agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni ottenuti secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

Art. 3 – Marchio De.C.O.

Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approva il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale.

Eventuali modificazioni grafiche al marchio sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso l’Area Segreteria, Affari Generali, Attività Produttive – Ufficio Attività Produttive un apposito registro per i prodotti tipici agro-alimentari che ottengono l’attribuzione della Denominazione Comunale di Origine.

L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi del provvedimento di iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

Art. 5 – Attribuzione della De.C.O. e iscrizione nel registro

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ne abbia interesse.

Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. possono essere presentate in carta libera e devono essere corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. In particolare devono essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l’area geografica di produzione;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di produzione, lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e/o stagionatura.

Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Commissione Comunale di cui all'art. 6, istituita dal Responsabile di Area con propria determinazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.

La Commissione verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione del marchio De.C.O.

L'accoglimento della richiesta viene comunicata al richiedente, unitamente agli estremi di iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del marchio.

Art. 6 – Commissione

La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 3 è composta da:

- Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
- n.1 rappresentante dell'Associazione Turistica Pro Loco di Reggio;
- n.1 rappresentante dell'Associazione Confraternita della Zucca "Teofilo Folengo";

Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Il presidente potrà eventualmente richiedere l'assistenza di un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

L'attività della commissione è a titolo gratuito.

La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Art. 7 – Utilizzo del marchio De.C.O.

Il Comune di Reggio, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente.

Art. 8 – Revoca e sospensione della concessione



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile dell'Area Segreteria, Affari Generali e Attività Produttive, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal Responsabile di Area, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile di Area si può avvalere della Polizia Municipale.

Art. 9 – La struttura organizzativa

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dell'Area Segreteria, Affari Generali e Attività Produttive – Ufficio Attività Produttive.

Il Responsabile dell'Area di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 – Iniziativa comunale

Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 11 – Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12 – Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 13 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero della Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alla Regione Emilia-Romagna, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative e alle documentazioni occorrenti e a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Art. 14 – Raccordo con le normative statali e regionali

Le norme di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 15 – Norme finali

Il presente Regolamento, entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.